



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA  
PRESIDENZA

Direzione generale della Presidenza  
Servizio Statistica regionale ed elettorale

Ai comuni della Sardegna  
interessati alle elezioni comunali 2023

e, p.c. Alle Prefetture della Sardegna

**Oggetto: Elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali dei comuni della Sardegna del 28 e 29 maggio 2023 con eventuale ballottaggio l'11 e 12 giugno 2023. Costituzione e funzionamento degli uffici elettorali di sezione. Rilascio tessere elettorali. Orari apertura uffici comunali. Esposizione bandiere.**

In vista dello svolgimento delle elezioni di cui all'oggetto, si richiamano alcuni fra i principali adempimenti concernenti la costituzione e il funzionamento degli uffici elettorali di sezione e le operazioni di votazione e di scrutinio, nonché il rilascio delle tessere elettorali e, da ultimo, l'esposizione delle bandiere nelle sedi di seggio elettorale.

#### **ORARI DELLA VOTAZIONE, CONSEGNA DEL MATERIALE, INSEDIAMENTO DEI SEGGI E OPERAZIONI PRELIMINARI**

Le operazioni di votazione si svolgeranno, come noto, **domenica 28 maggio, dalle ore 7 alle ore 23, e lunedì 29 maggio, dalle ore 7 alle ore 15** (*art. 1, comma 1, decreto-legge 12 dicembre 2022, n. 190, convertito dalla legge 27 gennaio 2023, n. 7*).

Nel giorno che precede le votazioni, cioè **sabato 27 maggio 2023**, prima dell'insediamento del seggio, il sindaco provvede a far consegnare al presidente di ogni ufficio elettorale di sezione, dandone atto in apposito verbale, il materiale occorrente per il funzionamento dell'ufficio e per le operazioni di votazione e scrutinio (*art. 27, primo comma, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570*). Nello stesso verbale si dà atto della consegna delle designazioni dei rappresentanti di lista presso il seggio.

**Alle ore 16 del giorno che precede le votazioni (sabato 27 maggio)**, per provvedere alle operazioni preliminari e, in particolare, alla autenticazione delle schede di voto, il presidente costituisce l'ufficio sezionale, chiamando a farne parte i quattro scrutatori e il segretario e invitando ad assistere alle operazioni i rappresentanti, eventualmente designati, delle liste dei candidati (*art. 47 D.P.R. n. 570/1960*).

Le operazioni di autenticazione delle schede di voto, in numero corrispondente a quello degli elettori della sezione, devono essere completate **il sabato pomeriggio** e durante le operazioni stesse nessuno dei componenti del seggio può allontanarsi dalla sala.

#### **AMMISSIONE DEI RAPPRESENTANTI DELLE LISTE DEI CANDIDATI**

I delegati delle liste di candidati possono designare presso ciascun seggio due rappresentanti, di cui uno effettivo e l'altro supplente, scegliendoli tra gli elettori del comune. Tali designazioni sono prodotte in carta



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA  
PRESIDENZA

Direzione generale della Presidenza  
Servizio Statistica regionale ed elettorale

libera, con firma autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (*art. 32, comma 7, n. 4, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570; art. 16 legge n. 53/1990*).

Le designazioni dei rappresentanti possono essere comunicate entro **giovedì 25 maggio**, anche mediante posta elettronica certificata, al segretario del Comune, che ne cura la trasmissione ai rispettivi presidenti di seggio. Nel caso di invio tramite PEC, le autenticazioni di cui sopra non sono necessarie se gli atti sono firmati digitalmente dai delegati.

Tali designazioni possono poi essere presentate, esclusivamente in formato cartaceo, direttamente ai singoli presidenti di seggio il sabato pomeriggio o la domenica mattina, purché prima dell'inizio delle operazioni di voto (*artt. 32, comma 7, n. 4, e 35, comma 2, D.P.R. n. 570/1960, come modificati dall'art. 38-bis, comma 2, lett. b), n. 2), e lett. c), decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108; art. 16 legge n. 53/1990*)

Infine, tutti i rappresentanti, per poter votare nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni, devono essere muniti, oltre che di un valido documento di riconoscimento, della tessera elettorale personale.

#### **RESPONSABILITA' DEI COMPONENTI DEI SEGGI E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Durante l'esercizio delle loro funzioni, tutti i componenti dell'ufficio elettorale di sezione sono considerati, ad ogni effetto di legge, pubblici ufficiali (*art. 24, comma 3, D.P.R. n. 570/1960*).

Anche in ragione di tale qualifica, il presidente di seggio è invitato a richiamare l'attenzione degli altri componenti dell'ufficio elettorale di sezione sulle responsabilità di natura penale in cui gli stessi possono incorrere (*v. articoli 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96 e 98 D.P.R. n. 570/1960*).

I componenti del seggio e i rappresentanti di lista sono altresì tenuti a trattare con la massima riservatezza, nel rispetto del principio costituzionale della libertà e segretezza del voto, i dati personali conosciuti nello svolgimento delle operazioni elettorali. In particolare, non possono utilizzare i dati relativi alla partecipazione al voto, dai quali può evidenziarsi un eventuale orientamento politico dell'elettore (*Provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali n. 107 del 6 marzo 2014 e n. 96 del 18 aprile 2019*).

#### **DIVIETO DI INTRODUZIONE DI CELLULARI E ALTRE APPARECCHIATURE IN CABINA ELETTORALE**

Per assicurare la libertà e segretezza della espressione del voto, l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 1° aprile 2008, n. 49, convertito dalla legge 30 maggio 2008, n. 96, ha vietato l'introduzione all'interno delle cabine elettorali di "telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini".

Ai sensi del citato articolo, il presidente dell'ufficio elettorale di sezione deve invitare l'elettore che ne sia in possesso a depositare tali apparecchiature, che sono prese in consegna dal presidente medesimo per essere restituite all'elettore dopo l'espressione del voto.

Per gli eventuali contravventori al divieto è prevista la sanzione dell'arresto da tre a sei mesi e dell'ammenda da 300 a 1.000 euro (*art. 1, comma 4, D.L. n. 49/2008*).



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA  
PRESIDENZA

Direzione generale della Presidenza  
Servizio Statistica regionale ed elettorale

Nel caso in cui l'elettore venga colto nell'atto di fotografare o registrare immagini dell'espressione del proprio voto, in violazione, quindi, del principio di segretezza del suffragio, la scheda di voto, anche nel caso in cui sia stata già votata, dovrà comunque essere annullata e l'elettore non potrà in ogni caso essere riammesso a votare, fatti salvi gli eventuali provvedimenti (ad esempio, di sequestro della scheda) disposti dall'Autorità di Forza pubblica in servizio di vigilanza.

### **AMMISSIONE DEGLI ELETTORI E OPERAZIONI DI VOTO, SOSPENSIONE E CHIUSURA DELLE OPERAZIONI DI VOTO, OPERAZIONI DI SCRUTINIO**

Sono ammessi a votare gli elettori che alla data del **28 maggio 2023** (primo giorno di votazione) abbiano compiuto diciotto anni di età e siano in possesso di un valido documento di identificazione e della tessera elettorale personale (previa verifica che sulla tessera non vi sia già il bollo di un'altra sezione con la data della consultazione in svolgimento).

Ai fini della loro identificazione, gli elettori sprovvisti di altro documento di riconoscimento ma che abbiano chiesto al proprio comune il rilascio della carta d'identità elettronica (CIE), possono esibire la ricevuta della relativa richiesta, in quanto munita della fotografia e dei dati anagrafici del titolare nonché del numero della CIE.

Si precisa che, ove si presentino a votare elettori che, al fine dell'ammissione al voto, esibiscano una sentenza della Corte d'appello (*art. 39, comma 3, D.P.R. n. 570/1960*) o un'attestazione del sindaco di ammissione al voto (*art. 32bis, comma 3, D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223*), in sede di accertamento dei votanti tali elettori dovranno essere sommati ai votanti iscritti nelle liste elettorali. Diversamente, qualora si presenti a votare un elettore che, al fine dell'ammissione al voto, esibisca un attestato sostitutivo della tessera ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 299/2000, trattandosi di elettore già iscritto nelle liste elettorali della sezione, in sede di accertamento dei votanti non dovrà essere conteggiato nuovamente nel numero dei votanti della sezione.

Al fine di assicurare la speditezza e la regolarità delle operazioni di voto, si invita a sensibilizzare i presidenti degli uffici elettorali di sezione affinché sia predisposta ogni idonea misura per evitare il verificarsi di situazioni che possano rallentare la procedura di voto, con conseguenti perdite di tempo penalizzanti per gli elettori in attesa di votare e, più in generale, per il regolare svolgimento del procedimento elettorale.

Nell'eventualità che presso il seggio si manifestino forme di protesta o di astensione dal voto (rifiuto della scheda, richiesta di verbalizzazione di dichiarazioni di astensione o di protesta, ecc...), si ritiene che il presidente del seggio - al fine di non rallentare il regolare svolgimento delle operazioni - possa inserire a verbale l'eventuale protesta dell'elettore ed il suo rifiuto di ricevere la scheda, purché la verbalizzazione sia fatta in maniera sintetica e veloce, annotando nel verbale le generalità dell'elettore e il motivo del reclamo o della protesta, e allegando eventuali scritti che l'elettore volesse consegnare al seggio.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA  
PRESIDENZA

Direzione generale della Presidenza  
Servizio Statistica regionale ed elettorale

Poiché le operazioni di votazione si svolgono in due giornate di voto (*art. 1, comma 1, D.L. n. 190/2022*), al termine della giornata di domenica, dopo che hanno votato tutti gli elettori ancora in fila, l'ufficio elettorale di sezione deve sospendere le operazioni di voto, che riprendono l'indomani alle ore 7.

I presidenti di seggio dovranno adottare ogni necessaria iniziativa, sia di tipo organizzativo che avvalendosi, eventualmente, del supporto della Forza pubblica, per assicurare il regolare e celere afflusso degli elettori ai seggi e consentire l'esercizio del voto anche da parte di quegli elettori che alle ore 15 del lunedì, cioè al momento di chiusura delle operazioni di votazione, siano presenti nei locali del seggio o all'interno del plesso scolastico o altro fabbricato dove ha sede il seggio.

Dichiarata chiusa la votazione, il presidente di seggio provvede subito alle operazioni di accertamento del numero dei votanti presso la sezione.

Le operazioni di scrutinio inizieranno nella stessa giornata di **lunedì 29 maggio**, subito dopo la chiusura delle operazioni di votazione, l'accertamento del numero dei votanti e le altre operazioni preliminari.

Per le elezioni comunali, come noto, il sistema di voto è diverso a seconda che si tratti di comuni con popolazione pari o inferiore a 15.000 abitanti o di comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

Nei comuni sino a 15.000 abitanti, nei quali ogni candidato sindaco è collegato a una sola lista di candidati consiglieri, l'elettore può tracciare un segno di voto sul contrassegno di lista o sul nominativo del candidato sindaco o su entrambi ed il voto è valido sia per il sindaco che per la lista.

Può altresì esprimere, per candidati consiglieri della lista votata, nei comuni inferiori a 5.000 abitanti, un solo voto di preferenza e, nei comuni tra 5.000 e 15.000 abitanti, due voti di preferenza, ma per candidati di sesso diverso, a pena di annullamento della seconda preferenza.

Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, nei quali ogni candidato sindaco è collegato ad una o più liste di candidati consiglieri, l'elettore può tracciare un segno di voto sul contrassegno di una lista (ed eventualmente anche sul nominativo del candidato sindaco collegato alla lista) e tale voto è valido sia per il sindaco che per la lista.

Può tracciare il segno di voto solo sul nominativo di un candidato sindaco ed il voto è valido solo per il sindaco. Può anche tracciare un segno di voto sul nominativo di un candidato sindaco e un altro segno di voto sul contrassegno di una lista NON collegata a quel candidato sindaco (c.d. "*voto disgiunto*") e tale voto è valido sia per il candidato sindaco che per la lista, sebbene tra essi non collegati. L'elettore può altresì esprimere, per candidati consiglieri della lista votata, due voti di preferenza, ma per candidati di sesso diverso, a pena di annullamento della seconda preferenza.

E' opportuno evidenziare che tutte le disposizioni sulle modalità di espressione del voto vanno coordinate con il principio fondamentale di salvaguardia della validità del voto e, in particolare, con le norme di cui agli artt. 64 e 69 del D.P.R. n. 570/1960, in base alle quali la validità del voto deve essere ammessa ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore, fatti salvi i casi di schede non conformi a legge, che non portano la



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA  
PRESIDENZA

Direzione generale della Presidenza  
Servizio Statistica regionale ed elettorale

firma o il bollo dell'ufficio di sezione, o che presentano scritte o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

Si segnala, inoltre, che il termine per il completamento delle operazioni di scrutinio, fissato entro 12 ore dal loro inizio ai sensi dell'art. 13, comma 2, D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132, deve considerarsi meramente indicativo e che, pertanto, gli uffici elettorali di sezione sono tenuti a completare tutte le operazioni di competenza, salvo che intervengano cause di forza maggiore.

Ciò premesso, per una compiuta disamina degli adempimenti spettanti agli uffici elettorali di sezione nelle varie fasi delle operazioni elettorali, si rinvia alla Pubblicazione n. 2 *"Istruzioni per le operazioni degli Uffici elettorali di sezione"*, consultabile nell'apposita sezione del sito istituzionale della Regione (<http://www.sardegnaelezioni.it/it/amministrative/2023>).

Da ultimo si informa che, pur alla luce del modificato quadro epidemiologico e normativo, in occasione delle ultime elezioni amministrative il Ministero della Salute, con l'allegata nota, ha richiamato l'attenzione sulle precauzioni da adottare ai fini della tutela della salute di chi presta servizio nelle sezioni elettorali e durante le attività di raccolta del voto ad opera degli uffici distaccati di sezione.

## **RILASCIO DELLE TESSERE ELETTORALI E ORARI DI APERTURA DEGLI UFFICI COMUNALI**

Ogni Comune provvede alla consegna tempestiva a domicilio della tessera elettorale a tutti gli elettori che ne risultassero sprovvisti e, in particolare, a coloro che alla data del 28 maggio 2023 avranno compiuto i 18 anni di età. Procede, inoltre, all'invio per posta degli appositi tagliandi di convalida adesivi in tutti i casi di cambiamento del numero o dell'indirizzo della sezione elettorale, salvo che il Comune non ritenga preferibile provvedere alla consegna di una nuova tessera, previo ritiro di quella precedentemente rilasciata (*D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299*).

Se la tessera elettorale non è più utilizzabile in seguito all'esaurimento degli spazi ivi contenuti per la certificazione del voto, si procede, su domanda dell'elettore interessato, al rinnovo della stessa (*art. 4, comma 7, D.P.R. n. 299/2000*).

In caso di smarrimento o furto della tessera, il Comune potrà rilasciare al titolare, su sua domanda, un duplicato della stessa, previa presentazione della denuncia ai competenti uffici di pubblica sicurezza o di una dichiarazione sostitutiva attestante lo smarrimento.

Ogni Comune dovrà verificare la disponibilità di un congruo numero di tessere elettorali, sufficiente a fronteggiare la prevedibile concentrazione di richieste nei giorni della votazione e in quelli immediatamente antecedenti. Solo laddove non sia possibile consegnare all'elettore né la tessera elettorale né il suo duplicato, l'ammissione al voto del medesimo potrà avvenire, in via eccezionale e previa verifica dell'iscrizione nelle liste elettorali, a mezzo di attestato sostitutivo rilasciatogli dal Sindaco ai soli fini dell'esercizio del diritto di voto per quella consultazione.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA  
PRESIDENZA

Direzione generale della Presidenza  
Servizio Statistica regionale ed elettorale

Si coglie l'occasione per segnalare che, a seguito della sostituzione dei modelli di tessera elettorale di cui alle tabelle A, B, C e D allegate al D.P.R. n. 299/2000 (D.M. 13 marzo 2023, pubblicato in G.U. n. 68 del 21.03.2023), il Ministero dell'Interno ha manifestato l'opportunità che i Comuni, nelle more della distribuzione delle nuove tessere elettorali, continuino ad utilizzare i modelli di tessera elettorale in giacenza, obliterando, con le modalità ritenute più idonee e senza nuovi oneri (es. con timbro, stampigliatura, cancellazione a mano), l'avvertenza, non più attuale, contenuta nella prima parte dei precedenti modelli di tessera (requisito del 25° anno di età per l'elezione del Senato della Repubblica, soppresso dalla legge costituzionale n. 1/2021).

Si evidenzia, inoltre, che, al fine di agevolare il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati, gli uffici elettorali comunali, ai sensi dell'art. 1, comma 400, lettera g), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dovranno rimanere aperti:

- nei due giorni antecedenti la data della votazione (**da venerdì 26 a sabato 27 maggio**) **dalle ore 9 alle ore 18;**
- nei giorni della votazione (**domenica 28 e lunedì 29 maggio**) per tutta la durata delle operazioni di votazione.

In tali periodi i Comuni dovranno adottare opportune misure organizzative volte a potenziare ed ottimizzare il servizio di rilascio delle tessere elettorali (o dei duplicati), nonché informare gli elettori circa i giorni e gli orari della votazione e gli orari di apertura degli uffici comunali, invitando gli elettori a verificare il possesso della tessera elettorale e a richiedere al più presto, ove necessario, il rilascio del duplicato, evitando di concentrare le richieste nei giorni della votazione.

#### **ESPOSIZIONE CONGIUNTA DELLE BANDIERE ALL'ESTERNO DEGLI EDIFICI SEDE DI SEGGI**

All'esterno di tutti gli edifici in cui sono ubicati i seggi elettorali, nonché all'esterno degli ospedali e dei luoghi di cura o di detenzione nei quali è istituita una sezione ospedaliera o in cui opera un seggio speciale dovranno essere esposte contemporaneamente le bandiere dell'Unione europea, della Repubblica italiana e della Regione Autonoma della Sardegna, dall'insediamento sino alla chiusura definitiva delle operazioni di scrutinio (*legge 5 febbraio 1998, n. 22, D.P.R. 7 aprile 2000, n. 121, legge regionale 15 aprile 1999, n. 10*).

Le norme protocollari prevedono che le bandiere, avendo come riferimento un osservatore posto di fronte all'edificio in cui le stesse sono esposte, siano collocate nel seguente ordine: alla sinistra, la bandiera dell'Unione europea; al centro, la bandiera della Repubblica italiana; alla destra, la bandiera della Regione Autonoma della Sardegna.

**Il Direttore del Servizio**

Sergio Loddo

